



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2015 n.60
(*Ratifica Decreto Delegato 13 febbraio 2015 n.15*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 13 febbraio 2015 n.15 – “Disposizioni attuative Convenzione di Cape Town e relativo Protocollo aeronautico” - promulgato:

Visto l'articolo 71 della Legge 29 luglio 2014 n.125, in particolare il comma 2;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.47 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 27 aprile 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 13 febbraio 2015 n.15 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE CONVENZIONE DI CAPE TOWN E RELATIVO
PROTOCOLLO AERONAUTICO**

Art.1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto delegato viene emanato al fine di dare attuazione a specifiche disposizioni della Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 e del suo Protocollo aeronautico.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

a) “Autorità”: l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino;

- b) "Direttore Generale": il Direttore Generale dell'Autorità;
- c) "Convenzione": la Convenzione di Cape Town del 16 novembre del 2001;
- d) "Protocollo": il Protocollo aeronautico allegato alla Convenzione;
- e) "Garanzia internazionale": le garanzie internazionali come definite dall'articolo 2 della Convenzione e regolarmente registrate nel Registro Internazionale;
- f) "creditore" e "debitore": rispettivamente creditore e debitore di una garanzia internazionale come definiti dall'articolo 1 della Convenzione;
- g) "Registro Internazionale": il Registro istituito ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione;
- h) "Registro Nazionale degli Aeromobili": il Registro di cui all'articolo 38 della Legge n.125/2014 nel quale vengono riportate, oltre alle immatricolazioni di aeromobili, le registrazioni dei relativi diritti reali di garanzia nonché dei contratti di leasing ai sensi del Capo IV della stessa Legge.

Art. 3

(Tipi di registrazione)

1. Il titolare di un diritto reale di garanzia o il concedente di un contratto di leasing su un aeromobile immatricolato nel Registro Nazionale degli Aeromobili può procedere alla registrazione dello stesso diritto o contratto anche presso il Registro Internazionale, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Convenzione e dal Protocollo.
2. La registrazione presso il Registro Internazionale di cui al comma 1 può essere effettuata indipendentemente dal fatto che il diritto reale di garanzia o il contratto di leasing sia stato registrato o meno presso il Registro Nazionale degli Aeromobili ai sensi del Capo IV della Legge n.125/2014.

(Art.4 - soppresso)

Art. 5

(Cancellazione ed esportazione di materiale aeronautico)

1. Il Direttore Generale può procedere alla cancellazione di un aeromobile ed al rilascio dei relativi permessi di volo ai sensi dell'articolo IX del Protocollo qualora:
 - a) *punto soppresso*
 - b) il creditore sia legittimato a richiederla ai sensi dell'articolo X, comma 6, del Protocollo;
 - c) il creditore sia legittimato a richiederla, quale soggetto autorizzato dal debitore in virtù di una autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione concessa ai sensi dell'articolo XIII del Protocollo. Per l'esercizio di tali rimedi il creditore ha la facoltà di designare un altro soggetto.
2. *Comma soppresso*
3. Con riferimento al comma 1, punto c), il Direttore Generale procede alla registrazione dell'autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione nel Registro Nazionale degli Aeromobili. L'utilizzo di tale autorizzazione sarà disciplinato da appositi regolamenti e moduli emanati dall'Autorità. In ogni caso l'esercizio di tale rimedio è subordinato a quanto disposto dall'articolo IX, comma 5, punto b), del Protocollo.

Art. 6

(Modifica all'articolo 38 della Legge n. 125/2014)

1. All'articolo 38 della Legge n. 125/2014 viene aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Il proprietario di aeromobile si presume essere proprietario di tutte le sue parti, salvo che lo stesso non richieda al Direttore Generale di annotare la diversa proprietà dei motori installati sull'aeromobile. Tale richiesta, sottoscritta dal proprietario dell'aeromobile e dal proprietario dei motori, deve essere accompagnata da atto scritto comprovante la proprietà dei motori installati.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini